Deliberazione adottata nella riunione di **22 luglio 2025**

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE

In Aosta, addì **ventidue** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore 14:30 presieduto dal Presidente Alberto BERTIN si è riunito, nella sala Emilio Lussu sita al primo piano del palazzo sede dell'Amministrazione regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con la partecipazione dei componenti:

MARGUERETTAZ Aurelio	Vice Presidente	Presente
SAMMARITANI Paolo	Vice Presidente	Presente
DISTORT Luca	Segretario	Presente
JORDAN Corrado	Segretario	Presente

Funge da Segretario il Dott. Emiliano BAMBACE, dirigente della struttura Gestione Risorse e Patrimonio.

Assistono alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Christine PERRIN e la dirigente della struttura organizzativa Affari Generali Dott.ssa Silvia MENZIO.

Il Presidente Alberto BERTIN, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta alle ore 14:37 per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, come da lettera in data 17 luglio 2025, prot. n. 4464.

L'Ufficio di Presidenza procede all'adozione del seguente atto:

N. **73/2025**

OGGETTO

Approvazione del regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità del trattamento dei dati personali di cui alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'ufficio del difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del difensore civico)).

Oggetto: Approvazione del regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità del trattamento dei dati personali di cui alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'ufficio del difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del difensore civico)).

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito denominato Regolamento UE;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

visto l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), ai sensi del quale "Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispone di piena autonomia funzionale, organizzativa, contabile e di uso del patrimonio assegnato che esercita, in armonia con la Costituzione e lo Statuto speciale, attraverso la presente legge, il proprio regolamento interno, gli atti di organizzazione e i regolamenti adottati dall'Ufficio di presidenza."

vista la legge regionale 1° agosto 2022, n. 20 (Disposizioni in materia di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), che attribuisce al Difensore civico, già Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e Garante per l'infanzia e l'adolescenza, le funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità;

richiamato in particolare l'articolo 18bis della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), inserito dalla l.r. 20/2022, che prevede la definizione da parte dell'Ufficio di Presidenza, con apposita deliberazione, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dei criteri e delle modalità del trattamento dei dati personali di cui alla l.r. 17/2001, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003;

visto l’articolo 57, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) che stabilisce fra i “compiti” dell’Autorità di protezione dei dati personali quello di «forni[r]e consulenza, a norma del diritto degli Stati membri, al parlamento nazionale, al governo e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento»;

visto l’articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) che attribuisce fra i poteri consultivi del Garante quello di «rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali»;

preso atto che tra l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio regionale è intercorsa una corrispondenza al fine di pervenire ad un testo condiviso di regolamento;

preso atto che il Garante per la protezione dei dati personali con il parere del 21 marzo 2024, n. 175, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. c), e 58, par. 3, lett. b), Regolamento (UE), ha espresso parere favorevole sullo schema di «Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità del trattamento dei dati personali di cui alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell’ufficio del difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (istituzione del difensore civico))» del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, condizionato all'effettuazione di alcune modifiche al testo;

preso atto che le modifiche richieste al testo del regolamento sono state recepite nella versione definitiva del regolamento;

richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 127 in data 24 agosto 2018, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale e le relative funzioni, confermata con deliberazione n. 101 del 1°dicembre 2020;

visto il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2025 e per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 4127/XVI del 20 novembre 2024;

richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 96/2024 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dalla dirigente della Struttura Affari legislativi, studi e documentazione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla proposta della presente deliberazione;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della l.r. 3/2011, e dell'articolo 18bis della l.r. 17/2001 sopra richiamati, il regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità del trattamento dei dati personali di cui alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'ufficio del difensore civico. abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del difensore civico)), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2) di disporre la pubblicazione del regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 2001, N. 17 (DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1992, N. 5 (ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO)).

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 18bis della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità del trattamento dei dati personali di cui alla legge regionale medesima, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

ARTICOLO 2
Finalità del trattamento dei dati personali

1. Il Difensore civico assicura una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa e promuove la tutela dei diritti e degli interessi dei minori, delle persone con disabilità e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2. Il Difensore civico, per le finalità di cui al comma 1, svolge le funzioni di cui agli articoli 2, 2ter, 2quater e 2quinquies della l.r. 17/2001.

ARTICOLO 3
Titolare del trattamento dei dati personali

1. Il Difensore civico è il titolare del trattamento dei dati di cui alla l.r. 17/2001.

ARTICOLO 4
Dati personali trattati

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, il Difensore civico e il personale preposto all'Ufficio trattano dati personali e dati personali particolari riconducibili alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

2. I dati personali particolari trattati dal Difensore civico nello svolgimento delle sue funzioni sono potenzialmente idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, i dati relativi allo stato di salute (attuale e pregresso) anche di familiari dell'interessato, la vita sessuale, nonché dati personali relativi a condanne penali e reati.
3. I dati personali sono trattati mediante strumenti manuali e informatici.
4. Le operazioni eseguibili sui dati trattati dal Difensore civico consistono nella raccolta del dato, in modo diretto presso l'interessato o mediante l'acquisizione da altri soggetti esterni, nella registrazione, nell'organizzazione, nella conservazione, nella consultazione, nell'elaborazione, nella modificazione, nella selezione, nell'estrazione, nell'utilizzo, nel blocco, nonché nella cancellazione e distruzione del dato stesso.

ARTICOLO 5
Descrizione del trattamento di difesa civica

1. Nell'ambito della difesa civica, il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla l.r. 17/2001, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
2. La difesa civica è attivata a seguito di istanza di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse o per la tutela di interessi collettivi e diffusi in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici e servizi dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali, degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o controllo regionale o, comunque, costituiti con legge regionale, delle Strutture sanitarie locali e aziende ospedaliere, delle Amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia (art. 16 legge 15 maggio 1997, n. 127), delle società o altri soggetti concessionari di pubblico servizio.
3. Il Difensore civico può invitare i soggetti pubblici o privati operanti nelle materie di competenza regionale, a fornire notizie, documenti, chiarimenti.
4. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, come previsto dall'articolo 2bis della l.r. 17/2001, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

ARTICOLO 6
Descrizione del trattamento di tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. L'articolo 2ter della l.r. 17/2001 ha introdotto tra le funzioni del Difensore civico anche quella di Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Esse sono attuate nel territorio regionale secondo la disciplina stabilita dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
2. Il Garante è attivato a seguito di istanza di singoli interessati, di familiari, di enti, associazioni e formazioni sociali per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse in riferimento a provvedimenti,

atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici e servizi dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali, degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o controllo regionale o, comunque, costituiti con legge regionale, delle Strutture sanitarie locali e aziende ospedaliere, delle Amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia (art. 16 legge 15 maggio 1997, n. 127), delle società o altri soggetti concessionari di pubblico servizio.

3. Per esporre questioni e situazioni di difficoltà personale o legata all'ambiente di detenzione, gli articoli 18 e 35 della legge 354/1975 riconoscono ai detenuti e agli internati, rispettivamente, il diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti, nonché di rivolgere agli stessi istanze o reclami.

4. L'articolo 67 della suddetta legge prevede che il Garante unitamente ad altre figure individuate possa visitare gli istituti penitenziari anche senza bisogno di autorizzazione.

5. Il Garante compie azioni di osservazione e monitoraggio delle condizioni di vita in tutti i luoghi di detenzione o privazione della libertà personale e, ove necessario, sollecita un intervento da parte delle istituzioni competenti.

6. Il Garante appreso o preso atto di problemi evidenziati dal detenuto o di condizioni di detenzione inique, si rapporta prontamente con la Direzione carceraria o con la Direzione sanitaria dell'ASL-Valle d'Aosta competente in materia sanitaria o con altre autorità o pubbliche amministrazioni o altri Garanti, qualora dai colloqui emergano elementi da approfondire.
In esito a tale istruttoria, il Garante informa con nota scritta o durante un successivo colloquio l'interessato.

7. I familiari dei detenuti o coloro che, come volontari, si occupano dei detenuti che hanno parenti in altre Regioni o Paesi, possono chiedere di incontrare il Garante.

ARTICOLO 7
Descrizione del trattamento di tutela dei diritti e degli interessi dei minori

1. L'articolo 2quater della l.r. 17/2001 ha introdotto tra le funzioni del Difensore civico anche quella di Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

2. Il Garante è attivato a seguito di istanza di singoli interessati, di familiari, di enti, associazioni e formazioni sociali per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici e servizi dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali, degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o controllo regionale o, comunque, costituiti con legge regionale, delle Strutture sanitarie locali e aziende ospedaliere, delle Amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia (art. 16 legge 15 maggio 1997, n. 127), delle società o altri soggetti concessionari di pubblico servizio.

3. Il Difensore civico promuove e diffonde la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, monitora e vigila sulla tutela dei diritti dei minori, segnala le violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari e raccomanda interventi normativi a favore dei diritti dei minori.

4. Il Difensore civico tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza anche attraverso intese, relazioni e accordi con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella salvaguardia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, con organismi e autorità regionali e statali che si occupano di infanzia e di adolescenza, con le autorità giudiziarie nonché con gli ordini professionali. L'azione e l'intervento del Difensore civico può avvenire anche intrattenendo rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

ARTICOLO 8
Descrizione del trattamento di tutela dei diritti delle persone con disabilità

1. L'articolo 2quinquies della l.r. 17/2001 ha introdotto tra le funzioni del Difensore civico anche quella di Garante dei diritti delle persone con disabilità.
2. Il Garante è attivato a seguito di istanza di singoli interessati, di familiari, di enti, associazioni e formazioni sociali per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici e servizi dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali, degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o controllo regionale o, comunque, costituiti con legge regionale, delle Strutture sanitarie locali e aziende ospedaliere, delle Amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia (art. 16 legge 15 maggio 1997, n. 127), delle società o altri soggetti concessionari di pubblico servizio.
3. Il Difensore civico promuove l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità, nonché la piena inclusione, con particolare riferimento alle persone che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche.
4. Il Difensore civico promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive.
5. Il Difensore civico può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità; riceve, anche attraverso supporto elettronico o in forma telematica, le segnalazioni delle violazioni dei diritti di persone con disabilità e invita le pubbliche amministrazioni coinvolte ad assumere le iniziative di competenza atte a rimuovere le cause delle violazioni, segnalando agli organi competenti l'adozione di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione della pubblica amministrazione.
6. Il Difensore civico promuove iniziative a favore delle persone con disabilità, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, le istituzioni scolastiche, nonché altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo.
7. Il Difensore civico formula osservazioni e proposte su atti normativi e di indirizzo che riguardano la disabilità, di competenza della Regione.
8. Il Difensore civico collabora con enti e istituzioni, tra i quali il Co.Re.Com., la Consulta regionale per le pari opportunità e il consigliere regionale di parità, con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari operanti sul territorio regionale, con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della l. 18/2009, e con l'Osservatorio economico e sociale della Regione.

ARTICOLO 9
Descrizione del flusso informativo

1. I dati personali e i dati personali particolari trattati dal Difensore civico, anche nello svolgimento delle funzioni di Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di Garante per l'infanzia e l'adolescenza e di Garante dei diritti delle persone con disabilità, pervengono allo stesso su istanza degli interessati o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta del Difensore civico.

2. Le istanze e gli atti prodotti dall'Ufficio e ricevuti dagli utenti e da enti esterni concernenti le attività dell'Ufficio di difesa civica sono soggetti all'attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione nel rispetto del protocollo informatico e dei processi organizzativi interni.
3. Le istanze e la documentazione pertinente sono oggetto di assegnazione interna al funzionario competente.
4. Le istanze e la documentazione pertinente sono contenute in un fascicolo cartaceo ovvero informatico.
5. L'istruttoria e la trattazione delle istanze si realizzano mediante corrispondenza cartacea e/o con posta elettronica istituzionale e/o certificata con i soggetti coinvolti, con le pubbliche amministrazioni o enti privati e con lo stesso cittadino ricorrente.
6. Le fasi istruttorie nonché l'esito del procedimento sono comunicati ai soggetti interessati.
7. I dati relativi alle istanze sono aggregati in forma anonima per indagini statistiche, per la relazione annuale e le relazioni saltuarie del Difensore civico.
8. Tutta la documentazione cartacea viene custodita in locali ad accesso controllato, quella in formato digitale è conservata nel sistema documentale con accesso tramite credenziali personali e previa abilitazione al sistema.
9. Su richiesta dell'interessato, la documentazione fornita dallo stesso viene restituita.
10. Le suddette procedure possono essere ulteriormente dettagliate sulla base della normativa regionale in materia; eventuali adattamenti che apportino modifiche sostanziali o integrazioni non formali possono essere apportati solo previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 10
Trattamento e comunicazione dei dati

1. I dati sono trattati con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico e magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. I dati raccolti sono trattati esclusivamente dal Difensore civico e dal personale preposto all'Ufficio, nonché dai soggetti nominati come responsabili del trattamento.
3. Il Difensore civico raccoglie e tratta i dati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e per assolvere l'adempimento di un obbligo legale.
4. Fatte salve le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al comma 3, a:
a) altri enti pubblici se la comunicazione è prevista dalla normativa di settore;
b) altri soggetti pubblici, previa notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione;
c) a soggetti privati quando previsto dalla normativa di settore.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

ARTICOLO 11
Diffusione dei dati

1. Il Difensore civico, per le finalità di cui all'articolo 2, può pubblicare dati sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, sezione Difensore civico, adottando tecniche di pseudonimizzazione.

ARTICOLO 12
Sicurezza dei dati personali

1. Il Difensore civico adotta misure tecniche e organizzative individuate ai sensi degli articoli 25 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. I dati trattati sono conservati in luoghi e con modalità tali da proteggere l'identità e tutelare la riservatezza degli interessati. I documenti cartacei sono conservati in appositi archivi chiusi a chiave, quelli in formato digitale sono conservati nel sistema documentale con accesso tramite credenziali personali e previa abilitazione al sistema documentale.
3. I contratti stipulati con i responsabili del trattamento prevedono specifiche clausole di riservatezza dei dati.
4. Il Difensore civico e i responsabili del trattamento formano e istruiscono i rispettivi addetti al trattamento dei dati: alla corretta modalità di raccolta, di conservazione e di trattamento degli stessi, nonché sui rischi che incombono sui dati, sulle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, sui profili della disciplina in materia di protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, nonché sulle responsabilità che ne derivano. La sicurezza dei dati contenuti in documenti, archivi, registri, flussi e database è garantita in tutte le fasi del trattamento, adottando opportuni accorgimenti tecnico-organizzativi che preservino i dati dal rischio, accidentale o illegale, di distruzione, perdita, modifica, divulgazione e/o accesso non autorizzati. Gli strumenti informatici utilizzati per il trattamento dei dati sono dotati di sistemi antivirus e antimalware costantemente aggiornati; sistemi di protezione perimetrale, costantemente attivati e adeguatamente configurati in funzione del contesto operativo (ad esempio firewall, sistema di antispam e antivirus della posta elettronica in entrata…); software di base e software applicativo costantemente aggiornati.
5. Il Difensore civico dispone di cartelle condivise sul file server alle quali accedono ordinariamente i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, nonché, straordinariamente, per sole finalità di assistenza tecnica, gli amministratori di sistema. I dipendenti del Consiglio regionale non possono accedere alle cartelle condivise del Difensore civico e viceversa. Il Difensore civico dispone di un applicativo informatico per il protocollo al quale accede ordinariamente il personale preposto all'Ufficio, nonché, straordinariamente, per sole finalità di assistenza tecnica, gli amministratori di sistema e i collaboratori esterni che forniscono e manutengono l'applicativo informatico del protocollo, che agiscono a tal fine in qualità di responsabili del trattamento dei dati. Gli amministratori di sistema sono incaricati sulla base delle disposizioni che regolano il trattamento dei dati di tali soggetti. Nel sistema di protocollazione sono registrati tutti i dati e i documenti inerenti le istanze degli utenti. I dipendenti del Consiglio regionale non possono accedere al sistema di protocollazione del Difensore civico.
6. Con successivo atto, il Difensore civico definisce le misure tecniche, organizzative e di sicurezza adottate per tutelare i diritti e gli interessi del soggetto interessato.

ARTICOLO 13
Informativa agli interessati

1. Il Difensore civico deve fornire l'informativa agli interessati secondo le indicazioni contenute negli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Il Difensore civico è tenuto a garantire agli interessati il pieno e tempestivo esercizio dei diritti previsti dalle disposizioni contenute nel capo III del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 14
Conservazione dei dati

1. I dati personali saranno trattati per la durata necessaria all'espletamento di tutti gli adempimenti normativi applicabili. In particolare, i dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e, in generale, nel rispetto degli obblighi di archiviazione e dei limiti previsti dalla legge, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di all'articolo 2. I dati sono conservati per periodi più lunghi, esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, conformemente all'art. 89 del Regolamento UE 2016/679, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate alla tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

ARTICOLO 15
Efficacia

1. Il presente regolamento è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, sezione Difensore civico, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

Emiliano BAMBACE
(Documento firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

Alberto BERTIN
(Documento firmato digitalmente)